DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — GIOVEDI 29 MARZO — NUM. 75

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti SU CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione a S. M. *sullo Schema di un nuovo R. Decreto sulle ricompense al valor di marina.*

SIRE!

Per ricompensare gli atti di coraggio compiuti con rischio della vita verso persone pericolanti in mare, veniva instituita col R. Decreto 15 aprile 1860 n. 4072 la medaglia al valor di marina che è d'oro o di argento, secondo l'importanza del fatto.

Stabilivansi in seguito altre ricompense secondarie, intese a premiare atti valorosi di marina.

Instituivansi cioè, a diversi intervalli di tempo:

a) La menzione onorevole al valor di marina per gli atti di coraggio compiuti senza evidente pericolo di vita, ma però con islancio e filantropia.

b) Gli attestati officiali di soddisfazione, poi di benemerenza, da concedersi nei casi meritevoli di speciale considerazione, ma non tali da far luogo al conferimento della medaglia o della menzione onorevole al valor di marina.

c) La medaglia commemorativa, che fu quasi sempre in argento (rarissimamente in oro), per certi fatti importanti ed altamente generosi pei quali non fosse possibile accordare la medaglia al valore, o, trattandosi di stranieri, non fosse ad essi consentito di fregiarsene.

Questa medaglia fu particolarmente riservata ai capitani che avessero raccolto gli equipaggi di bastimenti nazionali naufragati o in pericolo di affondare, durante la navigazione, e prodigate loro cure ed assistenza.

Oltre a queste ricompense, fu uso del Ministero della Marina di accordare qualche onorificenza cavalleresca a distinti funzionari militari e civili, ed anche a privati, stranieri, che si fossero resi meritevoli della considerazione del R. Governo per atti di generosità e filantropia esemplari verso i naufraghi nazionali od in occasione di gravi avvenimenti della navigazione.

Pare ora al riferente che converrebbe riunire in una sola disposizione tutte quelle che riguardano le ricompense sovra menzionate, ad eccezione delle ricompense cavalleresche, che sebbene si accordino talvolta per soccorsi a naufraghi, pure non sono da confondersi colle ricompense al valor di marina propriamente dette.

Ha in oltre considerato che, per le mutate condizioni dei tempi e tenuta presente la instituzione, come dal R. decreto 8 dicembre 1887 n. 5100 (serie 3ª), di una medaglia di bronzo al valor militare da sostituirsi alla menzione onorevole al valor militare, sarebbe necessario di sostituire, anche per un criterio di assimilazione, alla menzione onorevole al valor di marina una medaglia di bronzo sulla quale dovrebbersi incidere, come su quelle d'oro e di argento al valor di marina, il nome del premiato e il giorno e il luogo in cui è seguita l'azione.

Questo provvedimento tornerebbe assai gradito e di soddisfazione a quelle classi di persone, che più di frequente si rendono meritevoli di siffatte ricompense, quali sarebbero la marineria mercantile, i militari dell'esercito e dell'armata e gli agenti di finanza.

Parimenti, per unità di concetto, il riferente crederebbe opportuno, oltre alla medaglia commemorativa in argento, di instituirne un'altra di bronzo.

Egli ha quindi preparato l'unito schema di Decreto nel quale si stabilisce che le ricompense per atti di coraggio e generosi, compiuti verso persone pericolanti in mare, siano:

a) medaglia d'oro al valor di marina;
b) medaglia d'argento id.;
c) medaglia di bronzo id.;
d) medaglia commemorativa di argento;
e) medaglia commemorativa di bronzo;
f) attestato officiale di benemerenza.

Ed ora il riferente ha l'onore di sottoporre questo schema di Decreto all'Augusta firma di V. M.

Il Numero **5275** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 aprile 1860, n. 4072, con cui fu instituito un distintivo d'onore consistente in una medaglia d'oro e d'argento al valor di marina per rimeritare gli atti di coraggio compiuti, con rischio della vita, verso le persone pericolanti in mare;

Udito il Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le ricompense per gli atti compiuti verso i naufraghi e le persone pericolanti in mare, sono:

a) medaglia d'oro al valor di marina;
b) medaglia d'argento al valor di marina;
c) medaglia di bronzo al valor di marina;
d) medaglia commemorativa di argento;
e) medaglia commemorativa di bronzo;
f) attestato officiale di benemerenza.

Art. 2.

La medaglia al valor di marina sarà da Noi concessa sulla proposta del Nostro Ministro della Marina, ed avrà il diametro di millimetri 33.

Sopra un lato sarà effigiata la croce di Savoja con intorno il motto *al valor di marina*, e sull'altro sarà inciso, in mezzo a due rami di quercia, il nome del rimeritato con indicazione del luogo e del giorno in cui seguì il fatto.

Art. 3.

Essa si porterà appesa alla sinistra del petto con un nastro di colore azzurro avente ai lati due piccoli filetti in bianco, uno di millimetri 3 e l'altro di millimetri 1.

Art. 4.

Le medaglie d'oro e di argento al valor di marina sono destinate a coloro che nel compiere gli atti di coraggio hanno evidentemente arrischiata la propria vita; quella d'oro è però riservata per ricompensare le azioni più segnalate.

Art. 5.

La medaglia di bronzo al valor di marina è destinata a ricompensare gli atti di coraggio compiuti senza evidente pericolo di vita.

Art. 6.

Le medaglie commemorative di argento e di bronzo sono riservate a ricompensare, quando non sia il caso di concedere quelle al valor di marina, le persone che si distinguono nel soccorrere gli equipaggi dei bastimenti naufragati, o in pericolo di affondare, durante la navigazione, e quelle che compiono atti altamente umani verso naufraghi.

Esse non si potranno portare appese al petto; avranno un diametro di millimetri sessantotto.

Da una parte vi sarà la Nostra effigie e sul rovescio saranno incisi il nome del premiato e una descrizione sommaria del fatto per cui si concede.

Art. 7.

Gli attestati ufficiali di benemerenza sono da concedersi negli altri casi meritevoli di speciale considerazione ma non tali da far luogo al conferimento della medaglia al valore di marina.

Art. 8.

Le medaglie commemorative d'argento e di bronzo e gli attestati officiali di benemerenza saranno accordati dal Nostro Ministro della Marina.

Art. 9.

Farà fede del conferimento della medaglia al valor di marina e di quella commemorativa un certificato spedito dal Nostro Ministro della Marina, in cui saranno indicati il nome del soccorritore, il fatto premiato, e il giorno e il luogo in cui avvenne.

Art. 10.

Le medaglie al valor di marina saranno di regola consegnate ai destinatari dall'autorità marittima in modo solenne, e giusta quanto verrà determinato dal Nostro Ministro della Marina.

Art. 11.

I documenti constatanti le azioni generose che possono dar luogo alle ricompense di cui all'art. 1 dovranno pervenire al Ministero della Marina non più tardi di tre mesi dal giorno in cui le azioni furono compiute, salvo i casi eccezionali, e qualora vengano compiute in mari lontani ed all'estero.

Fra questi documenti è obbligatorio, quando si tratti di atti di coraggio compiuti nel Regno da rimeritarsi colla medaglia al valor di marina, l'atto Consolare della Giunta del Comune in cui è seguita l'azione.

Art. 12.

Il Consiglio Superiore di Marina esaminerà il merito dell'azione compiuta, ed esprimerà il suo parere sulla ricompensa da accordarsi.

Art. 13.

Non potrà essere premiato della medaglia al valor di marina chi sia stato condannato ad una pena criminale o correzionale per reato di furto, frode, truffa, appropriazione indebita, ricettazione di cose rubate, o ne abbia favorito la vendita, per attentato ai buoni costumi o per reato contro la fede pubblica, salvo che gli effetti della precedente condanna non siano stati tolti dalla riabilitazione: ne sarà parimenti privato colui che, dopo esserne stato insignito, incorresse in una simile condanna.

Ne sarà inoltre privato colui che si sarà negato di adoperarsi in soccorso delle persone pericolanti per naufragio, inondazione, incendio od altro infortunio.

Cesserà ancora la facoltà di fregiarsi della medaglia a quel militare di terra e di mare che ne fosse insignito, il quale riportasse condanna militare nei casi determinati nell'art. 22 del R. decreto 28 settembre 1855 sul riordinamento dell'ordine militare di Savoia, e salva sempre la riabilitazione.

Art. 14.

Qualora uno, già fregiato della medaglia di bronzo al valor di marina, si rendesse meritevole di un'altra medaglia di bronzo, egli ne riceverà il certificato, ma in luogo di un'altra medaglia porterà al nastro una o più fascette di bronzo, a seconda del numero dei certificati conferiti dopo quello corrispondente alla medaglia di bronzo primieramente accordatagli.

Su tali fascette sarà incisa la data dell'azione alla quale si riferisce la nuova ricompensa.

Art. 15.

Coloro che alla pubblicazione del presente decreto si trovassero insigniti della menzione onorevole al valor di marina, potranno chiedere che sia cambiata colla medaglia di bronzo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1888.

UMBERTO.

B. Brin.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Numero **5276** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 settembre 1862, n. 887;

Visto l'altro R. decreto 16 giugno 1887, n. 4639;

Udito il Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel triennio 1888-89-90 è ridotto a metà il tempo di servizio a bordo delle navi dello Stato in armamento richiesto per l'avanzamento, mediante esame di concorso, dei macchinisti di 1ª classe al grado di sotto capo macchinista.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1888.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMDCCCXLIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 28 ottobre 1886, con cui il Consiglio comunale di Novara divisò di proporre a favore di una istituenda Società di patronato pei liberati dal carcere la inversione dei redditi dei tre lasciti Leonardi, De Vecchi e Ferruta a beneficio dei carcerati e carcerandi, amministrati i primi due dal locale Monte di Pietà ed il terzo dalla Congregazione di Carità;

Vista la deliberazione 4 ottobre 1887 del Comitato promotore di detta Società di patronato, relativa all'erezione di essa in Corpo morale ed all'approvazione di analogo disegno di Statuto organico;

Visti gli atti e documenti prodotti a corredo, da cui risulta che il reddito annuo del lascito Leonardi è di lire 19 20, quello del lascito De Vecchi di lire 801 33 e quello del lascito Ferruta di lire 140;

Visto l'anzidetto schema di Statuto, secondo cui scopo della Società è quello di assistere i liberati dal carcere del circondario di Novara, di indirizzarli e di coadiuvarli nella loro morale riabilitazione;

Viste le deliberazioni 8 giugno e 16 novembre 1887 della Deputazione provinciale di Novara;

Visti gli articoli 23, 24 e 25 della Legge 3 agosto 1862, n. 753, sulle Opere Pie;

Avuto il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata la inversione dei redditi dei Legati Pii Leonardi, De Vecchi e Ferruta a favore della Società di patronato pei liberati dal carcere istituita nella città di Novara.

La Società stessa è eretta in Corpo morale, e sarà governata in base allo Statuto organico in data 12 aprile 1886, composto di ventitrè articoli, che viene da Noi a tal uopo approvato, e sarà, d'ordine Nostro, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 26 febbraio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMDCCCXLIV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti i testamenti 24 agosto 1884 e 2 settembre 1885, coi quali il fu Antonio Giacomuzzi ha istituito in Venezia un'Opera Pia a favore della classe meno agiata dei *lavoranti di perle a lume*.

Visti gli atti dai quali risulta che la dotazione della predetta Opera Pia ammonta in complesso, tra beni immobili e mobili, al valore di lire 69,428 68;

Vista la domanda della Amministrazione della stessa Opera Pia pel riconoscimento della medesima in Corpo morale, e per l'approvazione del relativo Statuto organico;

Visto il voto della Deputazione provinciale in data 9 novembre 1886;

Viste le leggi 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare per parte dei Corpi morali e 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Opera Pia come sopra instituita in Venezia dal fu Antonio Giacomuzzi è costituita in Ente morale, ed è autorizzata ad accettare la eredità che ne costituisce il capitale di dotazione.

Art. 2. È approvato lo Statuto organico della stessa Opera Pia, deliberato dal Consiglio comunale di Venezia in seduta del 30 novembre 1887, composto di ventuno articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMDCCCXLV** *(Serie 3ª, parte supplem.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 2 dicembre 1886, con cui si dava facoltà al comune di Sessa Cilento di applicare, per quell'anno, la tassa di famiglia col massimo di lire 400;

Veduta la deliberazione 6 gennaio 1888 di quel Consiglio comunale, approvata il 12 stesso mese dalla Deputazione provinciale di Salerno, con la quale deliberazione si è stabilito che pel quinquennio 1888-92, o quanto meno pel biennio 1888-89, la tassa di famiglia sia applicata col massimo di lire 300, e in questa misura anche pel decorso 1887, come aveva precedentemente deliberato il Comune;

Udito il parere del Consiglio di Stato, il quale ha dichiarato che l'autorizzazione deve limitarsi al solo biennio 1888-89;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Sessa Cilento di applicare nel biennio 1888-89 la tassa di famiglia col massimo di lire 300.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1888

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Avviso.

I giovani i quali intendono di contrarre l'arruolamento volontario sì ordinario che di un anno nello scopo di procurare ad un loro fratello, inscritto della leva sulla classe 1868, prossima a chiamarsi, il diritto d'assegnazione alla 3ª categoria, in applicazione dell'art. 87 della legge sul reclutamento, sono avvertiti, che per raggiungere tale scopo è necessario che il loro arruolamento sia effettuato prima del 4 aprile prossimo, giorno in cui sarà aperta la sessione della leva predetta, e nel quale devono essere acquisiti e perfetti i diritti d'assegnazione alla 3ª categoria, giusta l'articolo 86 della legge precitata, quale fu modificato colla legge 8 marzo corrente.

Roma, 12 marzo 1888.

Il Ministro: E. BERTOLÈ-VIALE.

Gli altri giornali sono pregati di riprodurre il presente avviso.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria:*

Con decreti in data dall'8 al 20 marzo 1888:

De Blasiis Zaccaria, vice segretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo in seguito a sua domanda, per comprovati motivi di salute, a datare dal 1° aprile 1888.

Marolla dott. Federico, id. id. id. id., id. id. id., id. dal 2 marzo 1888.

Zen Marco Antonio, id. di ragioneria di 2ª classe id., destituito dall'impiego con perdita dell'eventuale diritto a pensione, è invece dispensato dall'impiego, con effetto dal 16 marzo 1884.

Pellizzoli cav. Giuseppe, direttore capo di divisione di 2ª classe negli uffici della Corte dei Conti, collocato a riposo in seguito a sua domanda per età avanzata e per anzianità di servizio, id. dal 1° aprile 1888.

Paladini cav. Giovanni, capo sezione di 1ª classe id., id. id. per anzianità di servizio, id. id.

Crodara-Visconti cav. Giuseppe, id. id. id., id. id. id., id id.

Galli Cesare, scrivano straordinario nel ministero delle finanze, nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe nel Ministero stesso, per merito di esame.

Marquis Giuseppe, controllore demaniale presso l'ufficio del registro di Caserta, collocato in aspettativa per motivi di salute per sei mesi, con decorrenza dal 1° marzo 1888.

Gamba Enrico, ricevitore del registro a Ronco Scrivia, id. id. id. per tre mesi, con effetto dal giorno della surrogazione.

Ludovichetti Ettore, vice segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero delle finanze, collocato in aspettativa per motivi di famiglia per un mese, a datare dal 1° aprile 1888.

Vignolo Leopoldo, ufficiale d'ordine di 1ª classe nell'Intendenza di finanza di Genova, trasferito presso quella di Torino.

Mazzucco Antonio, id. id. di 3ª classe id. di Torino, id. id. di Genova.

Di San Lazzaro Giusto, ufficiale di scrittura di 2ª classe id. di Reggio-Calabria, sospeso dall'impiego e dallo stipendio per giorni 15, per abusi commessi nell'esercizio delle sue funzioni.

Borella Luigi, id. d'ordine id. id. di Massa, limitata la sospensione dallo stipendio a giorni otto.

Lazier Augusto, ufficiale alle scritture di 1ª classe nelle dogane, collocato in aspettativa per motivi di salute per cinque mesi, a contare dal 1° aprile 1888.

Ghiaroni cav. Leopoldo, ufficiale d'ordine di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, nominato ufficiale d'ordine di 1ª classe nel Ministero delle finanze, col collocamento in graduatoria al posto di Emilio Razzoli.

Razzoli Emilio, ufficiale d'ordine di 1ª classe nel Ministero delle finanze, id. id. id. nelle Intendenze di finanza, e destinato ad esercitare le funzioni presso quella di Roma.

Baggiore Secondo, Bandi Carlo, Zaza Federico, Venzo Giovanni, Gatti Tommaso, Pambianchi Rodolfo, Fabris Bortolo, Paladini Napoleone, sotto ispettori nel corpo delle guardie di finanza, promossi ispettori di 3ª classe nel corpo stesso, per anzianità.

Colonna-Preti Lorenzo, vice segretario amministrativo di 2ª classe nell'Intendenza di finanza di Bergamo, traslocato presso quella di Treviso.

Paoletti Giuseppe, id. id. di 3ª classe id. di Potenza, id. id. di Ascoli Piceno.

Tomassini Pasquale, id. id. id. id. di Trapani, id. id. di Teramo.

Canale Luigi, id. id. id. destinato all'Intendenza di finanza di Girgenti, assegnato invece all'Intendenza di finanza di Catanzaro.

Gamba Adone, nominato, per esame di concorso, vice segretario amministrativo di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Perugia.
Fornaciari Camillo, id., id, id. id. id., id. id. di Trapani.
Cresia Luigi, id., id, id. id. id., id. id. di Brescia.
Agnoletti Vittorio Emanuele, id., id., id. id. id., id. id. di Livorno.
Lupatelli Astorre, id., id., id. id. id., id. id. di Grosseto.
Righetto Tancredi, id., id., id. id. id., id. id. di Piacenza.
Berta Giovanni, id., id., id. id. id., id. id. di Rovigo.
Lupi Alfredo, id., id., id. id. id., id. id. di Novara.
Belcastro Giov. Battista, id., id., id. id. id., id. id. di Catanzaro.
Capone Nicola, id., id., id. id. id, id id. di Potenza.
Piatti Cesare, id., id., id id. id., id. id. di Bergamo.
Fava Vittorio, id., id., id id id, id. id. di Belluno.
Della Martina Alfredo, id., id., id. id. id., id. id. di Lecce.
Oliva Vincenzo, id., id., id. id id., id. id. di Lecce
Granata Giovanni, id, id., id. id. id., id. id. di Sondrio.

Pensioni ***liquidate dalla Corte dei conti:***

Con deliberazioni 29 febbraio 1888:

Piccione Andrea, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1122 80.
Cecchi Mengarini Virginia, Olga e Flavia orf. di Fortunato, lire 580 50.
Giansiracusa Concettina, ved. di Accolla Salvatore, lire 312 50.
Sbardella Igina, ved. di Parcaroli Camillo, lire 32 65.
Parcaroli Enrica ed Ettore, figli del sudd., lire 188 64.
Cimatti Carlo, agente subalterno doganale, lire 960.
Pensuti Andrea, ispettore delle guardie di finanza, lire 2177.
Giachi o Giacchi Fanny, ved. di Cafferecci Cosimo, lire 641 33.
Pizzini Achille, conservatore delle ipoteche, lire 4135.
Cianchi Emilio, segretario economo nello Istituto musicale di Firenze, lire 2420.
Odero M. Caterina, ved. di Pistarino Pietro, lire 362 33.
Calvi Giacomo, direttore generale delle imposte dirette, lire 7200.
Carosio Giacomo, usciere di prefettura, lire 675 — A carico dello Stato, lire 670 11 — A carico della Provincia di Alessandria, lire 4 89
Basteris Angela, ved. di Guglielmi M. Giovanni, lire 550.
Donati Antonio, aiutante allievo nel Genio civile, lire 828.
Regis Domenico, professore titolare d'Accademia militare, lire 2175.
Pejano Giacomo, soldato, lire 374.
Depau Fedele, operaio d'artiglieria, lire 444.
Levetti Cesare, professore di ginnasio, lire 873.
Ricci Rocco, sotto brigadiere di P. S., lire 300.
Tramontano Giuseppe, manovale di marina, lire 306.
Gagliardi Antonio, id. id., lire 306.
Ferraro Domenico, brigadiere nei carabinieri, lire 560.
Samperi Marianna, ved. di Cammisa Antonio, lire 292 33.
Varani Rosa, ved. di Antonietti Giuseppe, lire 667.
Meano Paolina, ved. di Mestrallet Carlo, lire 597 66.
Pascucci Carolina, ved. di Pieri Francesco, lire 97 09.
Fiorio Luigi, contabile nelle ferrovie, lire 2880 — A carico dello Stato, lire 993 17 — A carico delle ferrovie A. I., lire 1886 83.
Mantelli Scipione, capo guardia carceraria, lire 742.
Serra Francesco, ved. di Calcagno Giovanni, lire 691 66.
Granata Giuseppe, Alberto e Pasquale, figli di Alfonso, lire 315 50.
Cappellani Giulio, sergente nella gendarmeria napoletana, lire 168 28.
Gullini Wenceslao, segretario nell'amministrazione provinciale, lire 1575,
Policardi M. Teresa, ved. di Gorgazzi Gio. Battista, lire 746 66.
Gentile Luigi, segretario nell Amministrazione provinciale, lire 1539.
Benzo Giuseppe, segretario capo nel Museo industriale di Torino, lire 2880.
Maccarelli Torello, tenente nei carabinieri, lire 1600.
Ferlenghi Luigi, carabiniere, lire 360.
Ruosi Mª Teresa, ved. di D'Ausilio Antonio, lire 241 66.
Serena Gottardo, guardia di P. S., lire 275.
Verzoni Pietro, vice ispettore di P. S., indennità, lire 2333.
Muscetti Carolina, ved. di Corfiati Giuseppe, indennità, lire 2722.
Arnone Salvatore, guardaporta di R. Educatorio, indennità, lire 325.
Pellicano Concetta, ved. di Cecere Francesco, indennità, lire 3450.
Cappellano Carlo, guardia carceraria, indennità, lire 816.
Grassini Raffaele, sorvegliante forestale, indennità, lire 1125.
Ganora Giuseppina, ved. di Cassone Carlo Alberto, ind., lire 2700.
Barchiesi Geniale, guardia carceraria, indennità, lire 875.
Cardillo Giuseppe, sotto capo guardia carceraria, ind., lire 1133.
Mattioli Mª Gaetana, ved. di Pasquini Luigi, lire 460 54.
Chinotto Bernardino, ispettore nelle ferrovie, lire 3600 — A carico dello Stato, lire 993 07 — A carico Ferr. A. I, lire 2603 93.
Paolucci Giovanni, agente delle Imposte dirette, lire 2266.
Calitri Ferdinando, ufficiale d'ordine nell'Amministrazione provinciale, lire 1046.
Fulcis Pietro, maestro elementare, lire 1152 — A carico dello Stato, lire 438 95 — A carico comune Belluno, lire 713 05.
Dufaure Francesco, ufficiale d'ordine al Ministero Interni, lire 1428.
Marcelli Cecilia, ved. di Billi Pietro, lire 419 05.
Ravajoli Giuseppe, capitano, lire 2184.
Castellari Emidio, guardia di P. S., lire 550.
Bichi Costantino, ricevitore nelle dogane, lire 2802.
Imbruglia Stefano, fanalista, lire 546.
Bettini Antonia, ved. di Scandola Gaetano, lire 1333 33.
Gavino Antonio, maestro nei RR. Equipaggi, lire 1349 60.
Bruno Vincenza, vedova di Mascioli Michelangelo, lire 158 33.
Romano Mª Felicia, vedova di De Gaetano Tito, lire 100.
Gallina Francesco, cancelliere di pretura, lire 1610.
Fulvi Giulio, giudice di Tribunale, lire 2800.
Waelti Luisa, vedova di Girolamo Barbieri, lire 712 66.
Insola o Insula Giovanni Battista, contabile nell'amministrazione carceraria, lire 1666.
Dolce Marco, avvocato fiscale militare, lire 2904.
Valarin Amadio, brigadiere di finanza, lire 860.
Antuori Pietro, guardia scelta di finanza, lire 700.
Giardina Luigi, guardia di finanza, lire 520.
Salvioni Giovanni, guardia carceraria, lire 630.
Chiampan Elisabetta, vedova di Pelizzari Ranieri, lire 518 51.
Pellizzari Umberto, Marianna, Caterina, orfani del suddetto, ciascuno, lire 86.
Gazzoli Anna, vedova di Ascienzi Filippo, lire 770 — A carico dello Stato, lire 322 19 — A carico del comune di Roma, lire 447 81.
Restaino Agnese, vedova di Lopardo Rocco, lire 130.
Figliolia Maria Carmela, vedova di Renes Michelangelo, lire 174.
Giacheri Anna Maria Matilde, vedova di Goretta Giovanni, lire 285 33.
Suppa Clotilde e Alfredo, orfani di Nicola, lire 508 66.
Caccioppoli Marianna, orfana di Lorenzo, lire 668 33.
Ambrosini Marianna, vedova di Austa Pietro, lire 249 33.
Savoia Geltrude, vedova di Malpezzi Domenico, lire 54 26.
Congiaminu Giovanni, padre di Effisio, lire 202 50.
Piccioni o Piccione Maria, ved. di Placenti Giulio Cesare, lire 219 37.
Lenci Ersilia, vedova di Bufalini Cesare, lire 302 40.
Prudenzi Mª Ermelinda, vedova Antonelli, figlia d'Ilario, lire 545 56.
Bavastro Adelaide, vedova di Pellegrini Cesare, lire 544.
Pieralli Maria, vedova di Torchi Pellegrino, lire 980.
Dacorsi Concetta, vedova di Locatelli Gio. Battista, lire 290 — A carico dello Stato, lire 70 63 — A carico del comune di Napoli, lire 219 32.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 333108 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 150168 della soppressa Direzione di Napoli) per lire 150 al nome di Gelsi Amedeo di Giuseppe, minore, sotto l'ammi-

nistrazione di detto suo padre, vincolata in usufrutto a favore di Gelsi Giuseppe ecc. ecc. è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gelsi *Francesco-Emmanuele-Amedeo* di Giuseppe ecc. ecc. vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 *marzo* 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

Smarrimento di ricevuta (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta a matrice n. 553, rilasciata dall'Intendenza di finanza di Messina alla signora Biondo Michela vedova Scoti, fu Antonino, in data 10 agosto 1887, n. 2299 di protocollo, e n. 8882 di posizione, pel deposito del certificato nominativo del Consolidato 5 per cento, della rendita di lire cinque col n. 297721, decorrenza dal 1° luglio 1887, intestata a Scoti Michele fu Vincenzo, per unione di mezzo foglio di compartimenti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso il termine di cui all'articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che intervengano opposizioni, il detto certificato sarà liberamente consegnato alla detta signora Biondo Michela fu Antonio vedova Scoti, senza obbligo di restituzione della ricevuta dichiarata *smarrita*, che rimarrà nulla e di nessun valore.

Roma, 27 marzo 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

SEGRETARIATO GENERALE

Notificazione di apertura di un esame di concorso per allievo commissario nel corpo di commissariato militare marittimo.

È aperto un esame di concorso per la nomina ai primi ventiquattro posti di allievo commissario che si renderanno vacanti nel corpo di commissariato militare della regia marina con lo stipendio di annue lire 1800. Questo esame avrà luogo presso il ministero della marina avanti apposita commissione e principierà il 1° maggio 1888.

A tale esame saranno ammessi sott'ufficiali della regia marina, i macchinisti esclusi, e giovani borghesi che comprovino il possesso delle condizioni qui appresso indicate.

Gli aspiranti borghesi dovranno far pervenire, non più tardi del 10 aprile p. v., al ministero della marina (segretariato generale, divisione 1ª), la loro domanda scritta su carta da bollo da una lira, indicando in essa con precisione il loro domicilio.

Gli aspiranti militari, non più tardi parimenti della detta epoca, la dovranno far pervenire invece in via gerarchica.

Dei posti pei quali si bandisce il concorso, una metà sarà conferita ai sott'ufficiali ed una metà ai borghesi; a tale scopo dalla commissione esaminatrice saranno fatte due distinte classificazioni.

Le nomine saranno fatte a misura che si renderanno disponibili i posti.

Le condizioni che si richieggono per essere ammesso al concorso sono le seguenti:

Pei sott'ufficiali.

a) Essere di condotta esemplare;

b) Non oltrepassare il trentacinquesimo anno di età;

c) Contare due anni almeno di servizio nel grado di sott'ufficiale;

d) Essere celibe od in caso contrario soddisfare agli obblighi imposti dai regolamenti in vigore pei matrimoni degli ufficiali.

Pei borghesi.

e) Essere cittadino italiano;

f) Avere età non minore di anni 18, nè maggiore di 28;

g) Presentare l'attestato di buona condotta e il certificato di penalità del tribunale correzionale;

h) Avere compiuto gli studi secondari in un liceo, od in un istituto tecnico del Regno e averne conseguito il relativo attestato di licenza;

i) Avere l'attitudine fisica al servizio militare marittimo;

j) Essere celibe, o se ammogliato soddisfare alle condizioni imposte dai regolamenti in vigore pei matrimoni degli ufficiali.

Coloro che già presero parte alla leva dovranno presentare inoltre il certificato del suo esito. Di essi potranno essere ammessi al concorso gli ascritti alla 2ª ed alla 3ª categoria e i militari della 1ª in congedo illimitato.

L'esame consterà di prove scritte e di orali giusta l'annesso programma e verterà sulle seguenti materie:

Lingua e letteratura italiana;

Lingua francese, o inglese, o tedesca;

Principi generali di diritto costituzionale ed internazionale;

Codice di commercio per la parte relativa alle lettere di cambio ed al commercio marittimo;

Nozioni generali di storia antica e di storia moderna universale;

Geografia fisica e politica;

Aritmetica teorico-pratica e geometria piana e solida;

Scrittura a partita doppia.

A parità di merito sarà titolo a preferenza il possesso di un diploma di laurea ottenuto in una facoltà qualsiasi presso una università dello Stato.

Non sarà ammesso agli esami chi non abbia una calligrafia chiara e nitida.

La nomina ad allievo commissario di quei candidati pei quali non si abbia garanzia di esperimentata attitudine alla vita di mare non sarà definitiva se non dopo tre mesi di prova favorevole a bordo delle navi dello Stato.

Verificata la regolarità della domanda e dei documenti gli aspiranti ammessi al concorso saranno avvertiti con lettera diretta al loro domicilio.

Ai candidati che avranno riportato la nomina verranno rimborsate quelle spese propriamente dette di viaggio che eventualmente avessero potuto incontrare, considerandoli come allievi commissari.

Roma, 20 febbraio 1888.

Il Segretario generale: C. A. Racchia.

PROGRAMMI DI ESAMI

per l'ammissione nel Corpo di Commissariato militare marittimo.

Prima prova. — Esame scritto. — Composizione italiana.

Seconda prova. — Esame scritto. — Composizione in lingua francese, o inglese, o tedesca.

Le due composizioni verseranno sopra argomenti riguardanti la letteratura italiana e la storia moderna.

Terza prova. — Esame scritto. — Soluzione di un quesito di aritmetica. — Soluzione di un problema e dimostrazione di un teorema riguardante la geometria piana e gli elementi di geometria solida.

Quarta prova. — Esame orale sulle materie seguenti:

PRIMO GRUPPO.

Diritto costituzionale.

Del sistema rappresentativo.
Divisione dei poteri.
Del Parlamento e sua divisione in due Corpi.
Diritto elettorale.
Guarentigie costituzionali — Libertà personale, ecc.
Promulgazione delle leggi.

Diritto internazionale.

Principî razionali del diritto delle genti. — Autonomia degli Stati.
Principio di nazionalità.
Diritto di guerra e di pace. — Diritto dei neutri. — Neutralità armata.
Principî generali di diritto marittimo.
Diritto privato internazionale. — Obbligazione dei forestieri verso lo Stato in cui dimorano.
Diritto dello Stato sui forestieri.
Estradizioni.

SECONDO GRUPPO.

Nozioni generali di Storia antica.

Civiltà antica della Grecia. — Guerra di Troia. — Sparta. — Atene sotto i Re e gli Arconti. — Guerre Persiane. — Guerra del Peloponneso. — La Beozia. — La Macedonia. — Impero di Alessandro. — Civiltà romana. — Fondazione di Roma. — Guerra coi popoli vicini. — La repubblica e progressiva conquista d'Italia. — Guerra di Pirro — Guerre puniche. — Guerra colla Grecia. — I Gracchi. — Mario e Silla. — Pompeo. — Giulio Cesare. — Augusto e i Cesari successivi.

Storia moderna universale.

Stato dell'Europa alla fine del XV secolo. — Carlo VIII in Italia. — Luigi XII in Italia. — Lega di Cambrai e Lega Santa. — Rivalità di Carlo V e Francesco I in Europa. — La riforma. — Concilio di Trento. — Guerra degli Ottomani e loro finali conquiste. — Guerra dei 30 anni. — Guerra per la successione d'Inghilterra e di Spagna. — Guerra per la successione di Polonia. — Guerra per la successione austriaca. — Guerra dei sette anni — Rivoluzione francese. — Le cause generali. — Il Direttorio. — Il Consolato. — L'Impero. — Guerre sostenute da Napoleone. — Caduta di Napoleone. — Trattato del 1815 — Rivoluzioni del 1821 e del 1833. — Guerra del 1848 49 per la indipendenza italiana. — Situazione dell'Europa in quel torno. — Guerra di Crimea. — Guerra del 1859 contro l'Austria. — Spedizione di Sicilia. — Guerra del 1860-61. — Primo Parlamento italiano. — Guerra Americana per la secessione. — Guerra danese. — Guerra del 1866. — Annessione della Venezia. — Guerra del 1870 e annessione di Roma. — Idee generali sulle vicende delle colonie dei vari Stati d'Europa.

Nozioni generali di geografia fisica.

Nomenclatura geografica. — Forma della terra — Poli, equatore ecc. — Grandi divisioni della superficie del globo. — Conformazione dei continenti. — Zone terrestri e loro proprietà generali. — Caratteri geografici dell'Italia.

Geografia politica universale.

Civiltà dei popoli e maniere di governo. — Confini politici dei vari Stati d'Europa. — Popolazione. — Divisioni e città principali. — Vie di comunicazioni e di commercio importanti. — Religione. — Lingue. — Forze di terra e di mare. — Confini, popolazione e città principali dei vari Stati nelle altre parti del mondo, e particolarmente nelle colonie europee. — Cenni sulle principali vie marittime di comunicazione.

TERZO GRUPPO.

Codice di commercio.

Lettere di cambio e biglietti all'ordine.
Commercio marittimo.

Computisteria.

Scrittura in partita doppia. — Sue forme.
Prime note. — Giornale. — Libro mastro. — Salda conti. — Bilanci di verificazione 4

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MASSAUA, 28. — Stanotte, verso le tre, un drappello di bersaglieri, in ricognizione sulla strada Saati-Sabarguma, scambiò fucilate con un riparto d'abissini avanzante. Cessato il fuoco, dopo mezz'ora, il movimento del riparto nemico si arrestò, quantunque, secondo gli informatori nostri, che erano presso al campo nemico, dietro il riparto si trovassero grosse masse sotto le armi. Da qui si scorgono coronate qua e là da gruppi abissini le vette di Digdigta. La massa a Jangus si è allontanata dal nostro posto. Sembra siasi portata, per deficienza d'acqua, nella valle di Demas. La cavalleria, di cui nel mio telegramma del 27|3, si constatò che oltrepassò i pozzi di Sakar.

Firmato: *Di San Marzano.*

MASSAUA, 28. — La situazione non è variata. Il nemico non accenna ad un attacco generale. Le nostre ricognizioni, anche stamane scontrarono i posti avanzati nemici, verso le vette di Digdigta, sulla strada di Sabarguma, e su quella di Ailet, con semplice scambio di qualche fucilata, senza conseguenze.

Firmato: *Di San Marzano.*

MASSAUA, 29. — La notte scorsa, alle ore due, una pattuglia di bersaglieri, comandata da un ufficiale e spedita in ricognizione verso Sabarguma, incontrò una banda di nemici e scambiò parecchie fucilate con essa per mezz'ora.

Informatori nostri, che si trovavano presso il campo nemico, assicurano che le bande abissine erano appoggiate da masse armate. Ciononostante esse si ritirarono.

Stamane si vedono coi canocchiali gruppi di abissini che stanno in osservazione sulle cime del monte Digdigta.

Lo spirito delle truppe aumenta per la speranza di un attacco da parte degli abissini.

È veramente rimarchevole la prontezza e la calma con cui i nostri prendono, anche di notte, in caso di allarme, le posizioni di combattimento.

LONDRA, 28. — Il *Morning Post* ha da Massaua in data del 27:

« Ieri gli Abissini si avanzarono a due ore di marcia dalle posizioni italiane.

« Le pattuglie italiane circolarono tutta la notte in tutte le direzioni.

« Sembra improbabile che gli Abissini possano mantenersi lungamente nelle regioni in cui si avanzarono. Pare evidente che dovranno fra poco attaccare o ritirarsi. »

MASSAUA, 27. — Proveniente da Napoli è giunto il piroscafo *San Gottardo*, della Società Dufour-Bruzzo.

SUEZ, 28. — Diretto a Massaua, proseguì iersera il piroscafo *Bosforo*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Napoli.

BERLINO, 28. — La *Nordd. Allg. Zeitung* pubblica le seguenti notizie sullo stato di salute dell'imperatore:

« Nella penultima notte lo stato dell'imperatore fu buono. Nell'ultima S. M. ebbe il sonno ripetutamente interrotto. La tosse e le espettorazioni oggi sono minori. Le espettorazioni non sono punto tinte. Per consiglio dei medici S. M. ha incominciata la cura del ***massage*** che deve supplire la mancanza del movimento. »

LONDRA, 28. — La convenzione relativa al trasporto dei pacchi postali fra l'Inghilterra e l'Egitto, per la via di Francia-Italia, entrerà in vigore il 1° aprile.

ZANZIBAR, 28. — Said-Kalifa ha assunto il trono in seguito alla morte del Sultano Bargaschben-Said.

LONDRA, 28. — Il cambiamento di sovrano a Zanzibar si effettuò colla massima tranquillità. Tutti i consoli si recarono a felicitare il nuovo sovrano.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 28 marzo 1888

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	96 30 f. c.
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	96 17½	96 17½	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	99 45
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	97 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 20
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	490 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	461 »	461 »	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	466 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	500 »
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	500 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	782 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	620 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2110 »
Dette Banca Romana	1° gennaio 1888	1000	1000	»	»	1130 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	750 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	500 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	1° gennaio 1888	250	250	»	»	258 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	985 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	561 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° luglio 1887	500	500	»	»	1530 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1885. Stamp.	1° gennaio 1888	500	500	»	»	1510 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	125	»	»	1170 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	480 »
Dette Società Immobiliare	»	500	340	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	210 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° luglio 1887	250	250	»	»	220 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	250	250	»	»	310 »
Dette Società Fondiaria nuove	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1888	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0. Emissione 1887	»	500	500	»	»	302 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1887	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	101 02½
	Parigi	chèques	»	»	101 70
2	Londra	90 g.	»	»	25 55
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 Marzo
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione. . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Az. Banca Generale 660, fine corr.

Az. Banca Industriale e Commerciale 610, fine corr.

Az. Soc. Acqua Marcia 2111, fine corr.

Az. Soc. Immobiliare 1144, fine pross.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 27 marzo 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 96 338.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 94 168.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 625.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 332.

V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.